



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE
ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'ATENEO**

**EMANATO CON D.R. N. 228 DEL 30 GIUGNO 2020
IN VIGORE DAL 2 LUGLIO 2020**

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ingresso nelle aree e nei locali dell'Università della Basilicata degli animali da compagnia delle categorie di personale definite nel successivo art. 2 che desiderino recarsi regolarmente al lavoro con il loro animale di affezione.
2. La presenza del proprio animale domestico in ufficio può contribuire a ridurre lo stress lavorativo e ad aumentare la produttività, aumentare la creatività, favorire la socializzazione e generare empatia, nel rispetto delle regole fondamentali della convivenza sociale e di tutela del benessere degli animali.
3. Le disposizioni di questo regolamento definiscono gli adempimenti ed i comportamenti che:
 - consentano ai lavoratori dell'Università della Basilicata di tenere regolarmente in ufficio un animale domestico;
 - facciano sì che la presenza dell'animale non sia di ostacolo all'attività lavorativa;
 - facciano sì che la presenza dell'animale non comporti problemi di convivenza con gli altri dipendenti e con gli studenti;
 - consentano di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza richieste nel luogo di lavoro.
4. Il presente regolamento non si applica ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (diabete, epilessia, ecc.), se in accompagnamento alla persona fruitrice. In tali casi è sufficiente comunicare alla Direzione Sanitaria ed al proprio Direttore responsabile della necessità d'accesso.
5. Il presente regolamento non si applica agli accessi e alla permanenza *una tantum* degli animali in Ateneo, per i quali si fa riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e comunali applicabili.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano in tutte le strutture dell'Università degli Studi della Basilicata e alle seguenti categorie di personale:
 - a) personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
 - b) dottorandi, titolari di assegni di ricerca, borsisti;
 - c) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che operi in luoghi di pertinenza dell'Ateneo in forza di convenzione o di altra forma contrattuale.

Art. 3. Animali ai quali è consentito l'accesso

1. Possono accedere nel luogo di lavoro cani e gatti di proprietà dei dipendenti di cui all'art.
2. Altre specie domestiche sono da valutare caso per caso con il Direttore del Dipartimento o della Scuola, oppure con il Rettore per gli spazi dell'Amministrazione.



2. L'ingresso agli animali può essere vietato ed impedito solo alla luce di accertate ed oggettive disfunzioni comportamentali degli animali stessi, che si pongano in evidente contrasto con le prescrizioni minime di cui all'art.1, comma 2.

Art. 4. Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro

1. Non è possibile portare animali in ufficio in modo indiscriminato, sia per garantire il rispetto delle regole di convivenza umana che per tutelare il benessere dell'animale.

2. In particolare, è vietato disturbare lo svolgimento delle altrui attività inerenti l'esercizio delle mansioni di ufficio. Occorre inoltre garantire che lo stato di benessere dell'animale nel luogo di lavoro sia comparabile con quello nel suo abituale ambiente di vita.

3. Per accedere ai luoghi di lavoro, l'animale deve essere:

- regolarmente iscritto all'Anagrafe degli Animali d'Affezione;
- dotato di libretto sanitario;
- sottoposto a regolari controlli veterinari;
- sottoposto a regolari profilassi vaccinali e a sistematici trattamenti antiparassitari;
- pulito e spazzolato;
- non affetto da oggettive disfunzioni comportamentali.

Art. 5. Il posto di lavoro

1. Gli animali sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- in cui non siano prevalentemente erogate prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico;
- occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo) oppure, ove condivisi da più lavoratori, previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano (ufficio multiplo). In entrambi i casi, il proprietario dell'animale deve sottoscrivere la sua volontà di introdurre il proprio animale nel luogo e manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità.

2. Il dipendente deve:

- individuare e concordare con il responsabile della struttura ospitante lo spazio destinato all'animale e le modalità d'accesso in modo tale da non disturbare le attività lavorative;
- dedicare particolare attenzione ai colleghi che manifestino problemi nel rapporto con gli animali (fobie, paura, allergie);
- evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione con particolare riguardo alla pulizia.

Art. 6. Criteri generali di gestione

1. Il proprietario/detentore dell'animale deve:

a) essere munito di:

- guinzaglio;
- museruola (esclusi gatti), salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- cibo, acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;
- attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni o del pelo;
- attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree;

b) mostrare, su richiesta, la comunicazione di accesso, di cui all'art. 7, al personale addetto al controllo della sede di lavoro;

c) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli per far giungere l'animale al luogo di lavoro;



- d) far soggiornare l'animale nel luogo assegnatogli e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la sua permanenza;
 - e) evitare l'avvicinamento dell'animale a dipendenti e/o visitatori, rispettando l'eventuale non gradimento da parte di questi;
 - f) condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri, per tutta la durata della sua presenza nel campus, salvo i casi di cui alle lettere d) e g), e adottare ogni possibile precauzione per evitare il suo allontanamento dal luogo assegnatogli;
 - g) condurre l'animale nei luoghi aperti, di cui all'art. 8, almeno 2 volte al giorno nell'arco di circa 8 ore di permanenza al lavoro, per le funzioni fisiologiche, raccogliere le deiezioni e, se in regime di timbratura, timbrare all'uscita e al rientro.
2. Fatti salvi casi di forza maggiore, le uscite di cui alla lettera g) non devono interferire con le esigenze lavoro.
 3. Non si può portare nel luogo di lavoro un cane che abbaia con frequenza disturbando il lavoro dell'ufficio.

Art. 7. Comunicazione di accesso dell'animale al luogo di lavoro

1. Il dipendente che intenda portare con sé l'animale d'affezione nei locali dell'Università in modo continuativo, ne darà comunicazione al Direttore del Dipartimento o della Scuola (al Rettore per gli spazi dell'Amministrazione) che provvederà, ove necessario, a un'ulteriore eventuale regolamentazione interna finalizzata ad evitare una eccessiva presenza di animali domestici.

Art. 8. Aree con accesso consentito agli animali domestici e aree di sgambettamento

1. Entro due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà ad indicare le aree in cui è consentito portare agli animali con il guinzaglio; successivamente l'Amministrazione provvederà ad indicare anche le aree recintate (aree di sgambettamento) in cui l'animale potrà essere lasciato libero di muoversi e giocare, sotto attenta sorveglianza del proprietario/detentore.
2. Nell'area di sgambettamento, opportunamente recintata, possono accedere i dipendenti dell'Ateneo che abbiano effettuato la comunicazione di cui all'art. 7, e secondo le modalità di cui al comma precedente.
3. Nell'area di sgambettamento è consentito l'accesso ai cani liberi dal guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro proprietari/detentori e nel rispetto delle regole contemplate nel regolamento.
4. L'Amministrazione si farà carico della pulizia ordinaria dell'area. I proprietari dei cani dovranno in ogni caso raccogliere le deiezioni e seguire le ordinarie regole di igiene.

Art. 9. Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

1. Il Direttore della struttura ospitante (Dipartimento/Scuola), previa comunicazione al Rettore, o il Rettore stesso sospende l'accesso dell'animale nei locali e nelle aree dell'Ateneo per i seguenti motivi:
 - violazione del presente regolamento da parte del proprietario/detentore dell'animale;
 - motivi sanitari e/o di sicurezza;
 - incompatibilità dell'animale con il luogo di lavoro (abbaio ripetuto e prolungato, aggressività).



Art. 10. Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e comunali sugli animali d'affezione e il loro benessere, nonché sulla convivenza uomo animale.